



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Commissione di albo nazionale Igienisti dentali

Prot.07/2020/CdanID

Circolare N°1/2020/CdanID

10/11/2020

Ai Presidenti Cda Igienisti dentali
presso gli ordini TSRM e PSTRP
loro sedi

p.c. Ai Componenti della Cda nazionale Igienisti dentali

Oggetto: Quesito su polizza assicurativa di responsabilità civile professionale SPePA

Si riportano di seguito i quesiti posti alla Commissione Sistema di Protezione in merito alla polizza assicurativa rc TSRM PSTRP per gli iscritti:

- la polizza comprende la tutela legale?
- se non fosse compresa, è possibile aggiungerla o stipularne una aggiuntiva solo per le spese legali?

Questa la risposta pervenuta:

“Vi è chiaro che c'è una sostanziale differenza tra la tutela legale e le spese legali (o di lite) previste all'art 4. della nostra polizza.

Infatti, se un paziente danneggiato facesse un'azione giudiziaria civile nei confronti di un Professionista Sanitario assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc..., e a ogni altra spesa di giustizia.

Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. (Art. 1917 Codice Civile).

Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ciascun anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ciascun anno.

Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Commissione di albo nazionale Igienisti dentali

Le Compagnie di assicurazioni che sottoscrivono le polizze di Responsabilità Civile Professionale si fanno, infatti, carico, attraverso tale copertura, degli eventuali danni che l'assicurato possa cagionare a terzi nell'esercizio della sua attività professionale e lo fanno con il loro patrimonio ed è, quindi, per la tutela del loro interesse che nominano un legale autonomamente.

Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato da parte dell'assicurato autonomamente sia concordata con l'Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.

Diverso è il caso della Tutela Legale.

Le polizze di Tutela Legale prevedono, infatti, che sia l'assicurato a scegliersi il legale o il perito e l'assicuratore si farà, quindi carico delle spese conseguenti all'attività del legale/consulente, designato dall'assicurato, sempre, ovviamente, entro il limite del massimale previsto dalla polizza di Tutela Legale.

*Ma occorre sottolineare che le polizze di Tutela Legale, in ambito civile professionale, operano sempre e solo a **secondo rischio rispetto ad una eventuale polizza RC Professionale**, quindi sono operative solo se:*

- l'assicurato non ha una polizza Responsabilità Civile Professionale*
- se il danno non è coperto dalla polizza Responsabilità Civile Professionale*
- per la chiamata in causa della compagnia della polizza di Responsabilità Civile Professionale nel caso in cui la stessa respinga il sinistro non ritenendo in copertura la specifica tipologia di danno*

*Cosa vuole dire **operare a secondo rischio**?*

Significa che la polizza di Tutela Legale potrà essere attivata solo dopo che si è esaurito quel massimale cui si faceva riferimento in precedenza, cioè quel "quarto" del massimale della polizza di Responsabilità Civile Professionale destinato, per l'appunto, alle "spese legali".

Cordiali Saluti

Il Presidente

Caterina Di Marco